

Allegato "B"

Raccolta n. 25969

STATUTO DELLA "INVESTIMENTI S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "INVESTIMENTI S.p.A".

ART. 2

La Società ha sede in Roma.

Con deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite rappresentanze in Italia ed all'estero, nonché istituite o soppresse sedi secondarie.

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto della Società è quello risultante dal libro soci.

ART. 3

La durata della Società è fissata dall'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2046, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria.

ART. 4

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi.

In particolare:

a) Gestisce il quartiere fieristico – espositivo e congressuale di Ro-

ma sia attraverso l'organizzazione diretta o indiretta di manifesta-

zioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a So-

cietà ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico – espositive e

congressuali. Può, inoltre, organizzare e realizzare manifestazioni

fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore inte-

grazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni;

b) Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione

fieristica, nel territorio di Roma, può proporre inoltre sul mercato l'a-

rea ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente

con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, con-

ventions, seminari, assemblee o altro;

c) Può coordinare su delega dell'Ente Regione l'attività fieristica di

altre strutture espositive dislocate sul territorio regionale;

d) Organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mer-

cati nazionali ed esteri a favore delle imprese, nonché strutture e

servizi finalizzati alla promozione del turismo;

e) Realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione del-

l'intero quartiere fieristico di Roma, un Palazzo degli Affari nel quale

saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri Spe-

cializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la

commercializzazione di altre strutture con analoghe finalità.

Nell'ambito delle finalità di cui ai punti precedenti, particolare eviden-

za sarà data alla valorizzazione delle produzioni di Roma e del La-

zio.

Per raggiungere gli scopi sociali, la Società potrà effettuare opera-

zioni di carattere mobiliare ed immobiliare, contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi similari, nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario, ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del risparmio e di tutte le attività di cui all'art.1 del Decreto Legislativo n° 385/93.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 93.272.987,00 (novantatremilioniduecentosettantaduemilanovecentoottantasette) diviso in n. 543.660 (cinquecentoquarantatremilaseicentossessanta) azioni.

ART. 6

Le azioni sono nominative. Le azioni interamente liberate potranno essere trasformate in azioni al portatore.

Le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

I Soci potranno effettuare finanziamenti alla Società, a titolo gratuito o oneroso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative con particolare riferimento alle disposizioni in materia di raccolta del risparmio presso il pubblico.

ART. 7

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative uniformandosi alle disposizioni dell'art. 2410 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge anche fuori della sede sociale purché in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, mediante:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, oppure

- posta elettronica certificata (PEC) inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo notificato alla società ed annotato nel libro soci, oppure

- telefax inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero di fax notificato alla società ed annotato nel libro soci, oppure

- pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Il giorno per la seconda convocazione sarà diverso da quello indi-

cato per la prima.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

ART. 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 11

I soci possono farsi rappresentare da altre persone cui abbiano rilasciato procura scritta per singole assemblee.

La sottoscrizione del socio apposta sulla procura non deve necessariamente essere autenticata dal notaio.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da esse controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona scelta dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e da un notaio nelle Assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono assumere la forma del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Le Assemblee possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 13

I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 5 (cinque) giorni.

ART. 14

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Determina la composizione monocratica o collegiale dell'Organo amministrativo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, e provvede alla nomina dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, stabilendo il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, tranne di quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c. è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla Società;
- 2) Nomina il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, tranne quelli la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., è riservata agli Enti pubblici partecipanti alla Società;

3) Approva il bilancio e la relazione dell'Organo amministrativo sull'attività svolta;

4) Formula indirizzi generali sull'attività della Società;

5) Determina indennità e compensi da corrispondere all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale;

6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) Delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, sono riservati alla sua competenza;

8) Nomina la Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio;

9) Autorizza il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) Sulle modifiche dello statuto;

b) Sullo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nomina dei liquidatori, stabilendone poteri e compenso.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e sulle altre materie proposte all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Delibera, in prima convocazione, col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci intervenuti.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 17

La società è amministrata, a scelta dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da

cinque membri, tra cui il Presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina degli amministratori è riservata per una parte agli Enti pubblici partecipanti e per la restante all'Assemblea. Gli Enti pubblici potranno in qualunque momento revocare e sostituire gli amministratori di cui gli è riservata la nomina. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca.

Per gli Enti pubblici partecipanti la nomina sarà effettuata in proporzione alla partecipazione azionaria complessiva degli stessi rispetto all'intero capitale sociale. In particolare a ciascuno degli Enti stessi la nomina degli amministratori è riservata in ragione della propria partecipazione azionaria rispetto all'intero capitale di parte pubblica.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, al medesimo spettano, ove non espressamente indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

La durata del mandato degli amministratori sarà determinata dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, con scadenza alla data in cui è convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione:

1) Elege tra i propri membri un Presidente;

2) È preposto alla tenuta dei libri sociali obbligatori;

3) Delibera il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale;

4) Redige il bilancio e la relativa relazione sull'attività svolta e li sottopone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione nei termini di legge;

5) Predisporre le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

6) Può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto;

7) Può, inoltre, delegare, nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente e al Presidente, nel caso di deleghe operative di cui al superiore punto 6), possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c.;

8) Nomina il Direttore Generale e ne definisce poteri e funzioni;

9) Delibera sulle assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale dipendente;

10) Predisporre norme regolamentari di gestione della Società;

11) Approva le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano impegni di spesa per la Società;

12) Delibera l'incorporazione di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 c.c. e l'incorporazione di società possedute al novanta per cento ai sensi dell'art. 2505-bis c.c.;

13) Delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio;

14) Delibera sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

15) Delibera su tutti gli atti attinenti la gestione e l'organizzazione della Società per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli riservati dalla legge e per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;

16) Delibera sulle azioni giudiziali e sulla resistenza in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titoli a compensi aggiuntivi.

i componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità di questi, dal Vice Presidente, se nominato; si riunisce presso la sede della società o in qualsiasi altro luogo del Comune di Roma ogni due mesi oppure tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dai Sindaci.

	<p>Il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.</p>	
	<p>E' convocato con lettera raccomandata ovvero Posta Elettronica</p>	
	<p>Certificata (PEC) inviata dieci giorni prima della data della riunione;</p>	
	<p>in tale comunicazione sono indicati ordine del giorno, data e luogo</p>	
	<p>della riunione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo</p>	
	<p>Posta Elettronica Certificata (PEC), telegramma o fax quarantotto</p>	
	<p>ore prima della riunione.</p>	
	<p>Alle riunioni del Consiglio partecipa, se nominato, il Direttore Generale con funzioni consultive.</p>	
	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta</p>	
	<p>menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di</p>	
	<p>intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora</p>	
	<p>siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, la riunione del Consiglio si</p>	
	<p>considererà tenuta nel luogo in cui si trovano colui che la presiede</p>	
	<p>ed il Segretario, onde consentire la redazione e sottoscrizione del</p>	
	<p>verbale sul relativo libro.</p>	
	<p>Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore</p>	
	<p>unico, le determinazioni dell'Amministratore saranno trascritte sul li-</p>	
	<p>bro delle decisioni dell'Organo amministrativo.</p>	
	<p style="text-align: center;">ART. 20</p>	
	<p>La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di</p>	
	<p>fronte ai terzi spettano al Presidente ovvero all'Amministratore uni-</p>	
	<p style="text-align: center;">12</p>	

co. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano al

Vice Presidente, se nominato. La rappresentanza della società spett-

ta altresì agli amministratori con delega, nei limiti della delega me-

desima.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappre-

sentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con

facoltà di subdelega.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE e REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 21

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due)

supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra i Revisori le-

gali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale resta in carica per un periodo pari a tre esercizi

sociali e scade alla data in cui è convocata l'Assemblea dei Soci per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La

cessazione dei sindaci ha effetto dal momento in cui il Collegio è

stato ricostituito. Il Collegio Sindacale può essere riconfermato par-

zialmente o totalmente alla scadenza del mandato.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto

della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio dei

generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei ter-

mini da essa previsti.

L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante al Collegio

dei Sindaci.

		E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.
		Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
		Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati, e di tale identificazione sia fatta menzione nel verbale, e siano in grado di seguire la discussione e di intervenire, in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui sopra, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.
		I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
		La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.
		Il Revisore legale dei conti è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale.
		Il Collegio Sindacale propone in tempo utile all'Assemblea dei Soci la documentazione utile affinché la società pervenga all'individuazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all'esito
		14

di una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i..

Il conferimento dell'incarico al Revisore legale dei conti, secondo le modalità sopra indicate, è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Revisore legale o la Società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti che è tenuto a redigere ai soci;

e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale ed ai soci.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

	Il Revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere	
	per tutta la durata del loro mandato i requisiti prescritti dalla normati-	
	va vigente. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.	
	In caso di decadenza del Revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto	
	a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.	
	TITOLO VI	
	BILANCI ED UTILI	
	ARTICOLO 22	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine	
	di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione	
	del bilancio secondo le disposizioni vigenti, corredando lo stesso	
	con una relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La Società predispone, a chiusura dell'esercizio sociale, una rela-	
	zione annuale sul governo societario, pubblicata contestualmente al	
	bilancio d'esercizio.	
	ART. 23	
	Gli eventuali utili netti conseguiti con l'esercizio saranno ripartiti se-	
	condo quanto disposto dall'Assemblea dei Soci, fermo restando che	
	il 5% (cinque per cento) di questi saranno destinati alla costituzione	
	della riserva legale di cui all'art. 2430 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ART. 24	
	La Società si scioglie:	
	a) per il decorso del termine salvo che l'Assemblea non lo abbia pro-	
	16	

rogato anteriormente alla scadenza;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater c.c.;

f) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria di anticipato scioglimento;

g) per provvedimento dell'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

ART. 25

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CLAUSOLA DI GRADIMENTO

- CLAUSOLA DI PRELAZIONE –

ART. 26

Qualsiasi controversia tra Società e Soci, amministratori e liquidatori, o Soci tra loro, comunque afferente il rapporto sociale, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

ART. 27

L'alienazione delle azioni possedute dai soci è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione che verificherà la effettiva volontà del socio acquirente di aderire allo scopo sociale.

Saranno favorite le cessioni in favore di:

- Enti pubblici economici e non economici e le Società da questi controllate a partecipare;
- Aziende di credito;
- Associazioni rappresentative di settori economici;
- Altre Società la cui presenza sia di specifico interesse ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 28

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Il Socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci fissando, per l'esercizio del diritto, un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione mediante raccomandata A.R.

Nel caso di concorso di Soci nell'esercizio del diritto di prelazione, questo viene esercitato in proporzione alle azioni possedute. Qualora nessuno dei vecchi Soci intenda esercitare tale diritto, le azioni potranno essere cedute a terzi secondo i principi esposti nell'art. 27.

ART. 29

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le dispo-

sizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Luca Voglino

Firmato: Paolo Silvestro Notaro